

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sarnacchiaro
Via Conte Orsini, 13 tel. 0818291318
giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it
fax: 08118851281 C.F.: SRNGNN66P56C495J
80035 - Nola (NA)

**GIOVANNA
SARNACCHIARO**

CN =
SARNACCHIARO
GIOVANNA
C = IT

On/ le TRIBUNALE AMM/vo REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse dei sigg. candidati:

Marinaro	Gerardo	MRNGRD69H10B492J
Pilati	Timoteo	PLTTMT71A26C495X
Riccobono	Lorenzo	RCCLNZ82L20G273U
Mari	Carmine Maria	MRACMN74S08F924C
	Rosario	
Rescigno	Rosario	RSCRSR74D18C675G
Rescigno	Giuseppe	RSCGPP69M17C675W
Butto	Procolo	BTTPCL75L20G964F
Guerriero	Francesco	GRRFNC80M20A509L
Camposano	Domenico	CMPDNC66A08F912O
Abbondo	Antonio	BBNNTN65D29H163B
Scimemi	Davide Salvatore	SCMDDS82R25C3510
Guerra	Rocco	GRRRCC66C30D789N
Fiore	Giosuè	FRIGSI77P23F839D
De Gennaro	Nicola	DGNNCL73C12A580L
Leontini	Giorgio	LNTGRG80T15H163O
Salapete	Michele	SLPMHL68D14A580Y
Sanfilippo	Giuseppe	SNFGPP78B07D960F
Alaia	Antonio	LAANTN81B18F798F
Maddaloni	Paolino	MDDPLN71P25F924D
D'Avanzo	Saverio	DVNSVR76E17A509V
Mariano	Capitummino	CPTMRN81A22G273Q
Francesco	Acierno	CRNFNC67E14A580C
Lucio	Napolitano	NPLLCU68L09A508Z
Daniele	Malandra	MLNDNL80C02C632H
Biagio	Cassese	CSSBGI77P18I073Z
Francesco	Iorio	RIOFNC79S07I073C
Ciro	Donza	DNZCRI72P23L259E
Michelangelo	Tartaglione	TRTMHL70L26E932A
Gianni Giuseppe	Sulpizio	SLPGNG72M05C632D

Raffaele	De Nicola	DNCRFL80H27F924C
Vincenzo	Faraone	FRNVCN81D24L245E
Di Palma	Nunzia	DPLNNZ81B68F912F
Sangiovanni	Giuseppe	SNGGPP69A09L142A
Alovisi	Fortunato	LVSFTN68L05F839B
Martorelli	Christian	MRTCRS76M09A773O
Castaldo	Massimo	CSTMSM73R04F839C
Trovarello	Mauro Nicola	TRVMNC66H14B238V
Oliva	Michele	LVOMHL90M17E791H
Cozzolino	Salvatore	CZZSVT85D17F839P
Pizzoferrato	Amerigo	PZZMRG81M06B963J
Avellino	Carlo	VLLCRL92D09A512M
Macalle'	Clelia	MCLCLL91H49A512U
Vitale	Luigi	VTLLGU89S12I234U
Gennusa	Biagio	GNNBGI77C13H422C
Marvulli	Luigi	MRVLGU77T21A662B
Graziano	Antonio	GRZNTN78L29A509Z
Somma	Giuseppe	SMMGPP72E25F839B
Casabona	Francesco	CSBFNC77E26E131D
Ciniglio	Luigi	CNGLGU67T22I820W

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro C.F. SRNGNN66P56C495J giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it del Foro di Nola (NA) - giuste procure speciali allegate al fascicolo telematico, con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it PEC GIUSTIZIA

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA (RM), con sede in Roma Viale Trastevere 76/A in persona del Ministro *pro tempore*;

=resistente=

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

- **m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti. R. 0000050 del 3 marzo 2021** (All.

1) avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione ha emesso il Decreto Ministeriale n. 50 con il quale ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto di terza fascia per il personale ATA inerente i profili: A) assistente amministrativo; B) assistente tecnico; C) cuoco; D) infermiere; E) guardarobbiere; F) addetto alle aziende agrarie; G) collaboratore scolastico.

I ricorrenti sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 554 del Testo Unico D.Lgs. 297/.94 per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in sigla ATA) della scuola statale di ogni ordine e grado.

Orbene, la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A. e precisamente l'Allegato A dispone: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

Anche nell'ultimo allegato "NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE" la nota 1 precisa che la valutazione è determinata dalla costanza di nomina. Da tale disposizione ne deriva che in base alle tabelle di valutazione allegate al decreto Ministeriale n. 50 il servizio militare di leva (obbligatorio) svolto non in costanza di nomina e il servizio civile sostitutivo viene valutato solamente 0,60 per ogni anno.

I candidati contestano tale criterio di valutazione che appare in contrasto con la giurisprudenza recente del Consiglio di Stato cfr. sentenze nn. 8213 e 8234 del 2019, nonché la sentenza n. 2151/2018, a tali pronunce si aggiunge a sostegno della tesi di parte ricorrente la sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 5679 del 2 marzo 2020; chiedono, pertanto, al Tar del Lazio adito, l'annullamento di tale disposizione e di conseguenza la valutazione integrale del servizio di leva e del servizio civile svolto in sostituzione dell'obbligo di leva con attribuzione dello stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE IN CONTRASTO CON LA LEGGE PRIMARIA - LEGGE 958/1986.

I ricorrenti hanno presentato regolarmente la domanda di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia d'istituto per il personale A.T.A. (All.ti 2) ed hanno prestato il servizio di leva (obbligatorio) in periodi diversi ovvero il servizio civile sostitutivo, pienamente equiparato per legge e all'epoca del servizio di leva erano già in possesso del titolo di accesso alle presenti graduatorie.

Tuttavia dalla tabella di valutazione allegata al D.M. 50 impugnato emerge che il periodo di servizio militare prestato dai ricorrenti in leva obbligatoria o il servizio civile equiparato per legge, viene valutato alla stregua del

servizio volontario e quindi con il punteggio di 0,60, in quanto svolto non in costanza di nomina.

Il concorso ATA terza fascia è una selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d'esame) che permette di entrare nella graduatoria del personale ATA terza fascia per lavorare come supplenti. Rappresenta il primo passo per ottenere un impiego nelle scuole italiane svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi in quanto possono accedere anche persone che non hanno mai lavorato nella scuola. Sul punto si osserva che le numerose sentenze del Consiglio di Stato (qui allegate in parte) hanno chiarito che la restrizione temporale (in costanza di nomina) prevista dal Ministero dell'Istruzione e disposta dall'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010 si applica solamente nel caso di concorsi pubblici; considerato che l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A. non costituisce una procedura concorsuale in senso stretto, visto che gli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione si inseriscono semplicemente mediante la presentazione della domanda, appare illegittima la restrizione dell'allegato A che al punto A) ne preveda la valutazione integrale solo se prestato in costanza di nomina. Pertanto, i ricorrenti chiedono che la valutazione del servizio sia fatta secondo la legge primaria ovvero L. 958/1986 "**Art. 20.** (Riconoscimento del servizio militare)-

1. *"Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".*
2. Pertanto, alla luce della normativa primaria si chiede la valutazione piena del servizio di leva obbligatorio e/o civile sostitutivo ed equiparato per legge ai sensi dell'art. 6 L. 230/1998 comma "2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore

pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva”.

Pertanto, appare iniqua e illegittima l’attribuzione da parte dell’amministrazione scolastica del punteggio di 0,60 ai ricorrenti che hanno prestato servizio militare di leva ovvero il servizio civile sostitutivo di quello militare obbligatorio.

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - PARI OPPORTUNITA’ - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - D.LGS. 297/1994 T.U. SCUOLA - PERSONALE A.T.A.

La norma speciale del comparto scuola ovvero D.lgs. 297/1994 all’art. 569 rubricato *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”* al comma 3 sancisce che: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*

Orbene, tale disposizione è identica a quella dell’art. 485 comma 7 del medesimo D.Lgs.vo su cui si sono basate numerose sentenze di accoglimento sulla valutazione integrale del servizio militare di leva in favore del personale docente; pertanto, si chiede di eliminare tale disparità di trattamento nei confronti del personale A.T.A. in virtù della legittima applicazione della legge nonché nel rispetto del principio di uguaglianza.

L’art. 3 della Costituzione, stabilendo al primo comma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali», pone il principio della uguaglianza giuridica dei cittadini (uguaglianza formale) intesa come regola fondamentale dello Stato di diritto per cui vige il noto brocardo «la legge è uguale per tutti» stampato, in lettere cubitali, nelle aule dei tribunali.

Il secondo comma, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, sancisce, invece, l’aspirazione all’uguaglianza di fatto (o uguaglianza sostanziale).

Il *principio di eguaglianza formale* ha trovato riconoscimento per la prima volta nelle Costituzioni ottocentesche, nelle quali era inteso nel senso di **eguale soggezione di tutti dinnanzi al diritto**, senza *distinzioni* legate al *titolo*, al *grado* o all'*appartenenza* ad una determinata classe sociale o alla posizione di autorità rivestita.

Il riconoscimento della *pari dignità sociale* comporta che tutti i «poteri» e le «autorità», come la *pubblica amministrazione* o il *potere giudiziario*, sono *egualmente soggetti al diritto* e alla legge. Si pensi all'art. 101 Cost. che impone la *soggezione dei giudici alla legge* e all'art. 97 Cost. che prescrive l'*imparzialità dell'amministrazione*, obbligando i pubblici funzionari al rispetto delle leggi.

Le Costituzioni moderne hanno ampliato il significato del principio e, *in primis*, l'art. 3, comma 1 della Costituzione italiana, individua alcuni **criteri** che non possono formare oggetto di **discriminazione**, in quanto riguardano aspetti strettamente connessi all'identità dell'individuo: **il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali**.

La Costituzione detta, però, norme che prevedono una **disciplina differenziata** a tutela di alcune specifiche categorie di individui: si pensi all'art. 6 Cost. che impone di tutelare le **minoranze linguistiche** e all'art. 8 Cost. che consente alle confessioni *acattoliche* di regolare i loro rapporti con lo Stato sulla base di intese differenziate. In questi casi le peculiarità che caratterizzano tali categorie di soggetti richiedono un'adeguata disciplina protettiva, al fine di impedire che, attraverso un livellamento generalizzato di ogni situazione, si finisca per penalizzare proprio i soggetti più deboli e svantaggiati.

Pertanto, al fine di scongiurare arbitrii da parte del legislatore, il **divieto di discriminazioni** deve essere interpretato in una duplice accezione:

- le leggi, pur se riferite ad un gruppo determinato, non devono avere carattere *personale* o *singolare*, a meno che non esistano giustificate ragioni (si pensi al fenomeno delle *leggi ad personam*);

- il principio d'eguaglianza non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo *discriminazioni irrazionali o irragionevoli*, fondate su una delle categorie indicate dall'art. 3 Cost.

Si noti, comunque, che l'art. 3 **non conferisce un diritto soggettivo all'eguaglianza**, quanto «*diritto al pari trattamento*» con riferimento ai beni essenziali.

Il principio di ragionevolezza delle leggi e sue violazioni

È un **corollario** del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte costituzionale sulla scia di quanto stabilito dalla giurisprudenza anglosassone.

Il principio della «**ragionevolezza**» esige che **le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore**: così è da considerarsi ragionevole una legge a favore della *maternità* in quanto, anche se crea un privilegio a favore della donna, lo fa unicamente in relazione alla *tutela del ruolo naturale di madre* che solo la donna può assumere.

Si ha, invece, violazione della «*ragionevolezza*» solo quando un trattamento discriminatorio sia in contraddizione con il pubblico interesse perseguito.

Il principio in esame costituisce dunque «**un limite al potere discrezionale del legislatore**» e ne impedisce un esercizio arbitrario.

La verifica della «*ragionevolezza*» di una legge, comporta l'*indagine* sui suoi presupposti di fatto, la *valutazione* della congruenza tra mezzi e fini, l'*accertamento* degli stessi fini. Nel caso si accerti l'**irragionevolezza** di una legge, essa potrà essere **abrogata**, per **illegittimità costituzionale**, dalla Corte costituzionale.

Possono insorgere violazioni del *principio di ragionevolezza* non solo quando viene prevista una disciplina ingiustificatamente discriminatoria, ma anche quando *situazioni diverse vengono ingiustificatamente parificate* davanti alla legge.

L'aspirazione all'uguaglianza sostanziale

Il principio di uguaglianza formale costituisce una novità del costituzionalismo e impone al legislatore un *programma politico e giuridico* di trasformazione sociale e di *garanzia del mantenimento* delle condizioni dello sviluppo delle singole persone.

Tale principio resterebbe una mera enunciazione teorica se l'art. 3 Cost. non prevedesse il concreto **impegno politico, economico e sociale dello Stato finalizzato** se non a livellare i salari, ma **almeno a ridurre le distanze reddituali tra gli individui per realizzare le effettive condizioni di uguaglianza**.

Dal momento che non è sufficiente annullare le disparità giuridiche senza poter *rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale* che oltre che di **diritto** anche di **fatto** impediscono l'inserimento e la partecipazione di tutti alla vita del Paese, *la nostra Costituzione affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere siffatti ostacoli*, affinché tutti godano di pari opportunità e accedere indistintamente a determinate utilità sociali, quali l'istruzione (art. 34), la salute (art. 32), il lavoro (art. 38).

Ciò significa che il legislatore è tenuto a ricorrere ad **azioni positive (affermative actions)** per impedire che la lingua, il sesso, la religione etc., diventino causa di una discriminazione di fatto compensando situazioni di svantaggio che se perdurano annullano *in radice* i principi dello Stato sociale.

Pertanto, alla luce del principio di uguaglianza gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati e/o riformati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE COLLEGIALE

ex art. 55 c.p.a.

Si rileva dai motivi esposti il *fumus boni iuris* per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in quanto lesivi dell'interesse legittimo dei ricorrenti a ricevere la equa valutazione del servizio di leva e/o del

servizio civile sostitutivo in modo identico al servizio prestato in costanza di nomina ovvero punti 6 per ogni anno.

Il *periculum in mora* si ricava dall'imminente inizio dell'anno scolastico 2021/22 periodo in cui gli uffici scolastici territoriali prima e gli istituti scolastici poi, procederanno alle convocazioni per la stipula di supplenze annuali e/o temporanee per l'anno scolastico in corso.

Il su specificato danno lavorativo derivante dalla perdita di ottenere una supplenza annuale o temporanea è tale da configurarsi un danno grave ed irreparabile.

Per i motivi dedotti, con riserva di meglio illustrarli ed altri indicarne, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Onorevole Tar del Lazio adito così provvedere:

- **SOSPENDERE** l'efficacia degli atti impugnati, sussistendo i debiti presupposti;
- **ANNULLARE** i provvedimenti impugnati con tutte le conseguenze di legge, concedendo ai ricorrenti l'attribuzione del punteggio corrispondente a quello riconosciuto ai servizi negli impieghi civili presso gli enti pubblici;
- **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'attribuzione del giusto punteggio in proporzione della durata del servizio prestato e in base ai criteri di valutazione ovvero punti 6 per ogni anno;
- **CONDANNARE** parte resistente al risarcimento del danno, nonché alle spese legali al procuratore dichiaratosi antistatario.

Il procuratore costituito si riserva, inoltre, di depositare successivamente ulteriore documentazione che si rendesse all'uopo necessaria, o attualmente non ancora in possesso, nonché motivi aggiunti.

ISTANZA DI ISTRUTTORIA

Si chiede disporsi di ogni documentazione, agli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, utile ai fini della pronuncia.

DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO **UNIFICATO**

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede concerne materia soggetta al pagamento del contributo ridotto di € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Documenti allegati come da indice foliaro.

firmato digitalmente

Avv. Giovanna Sarnacchiaro